**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE**

Ai sensi dell’articolo 88-bis comma 12-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato istituito presso il Ministero del Turismo un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, da destinare all’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del citato articolo, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore.

Con Decreto del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, del 10 settembre 2021, n. 160, è stato adottato il “Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il citato Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell’ art.88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

L’articolo 1 del decreto interministeriale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, riguarda l’oggetto del decreto ovvero la definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle risorse del fondo.

L’articolo 2 è relativo alla presentazione delle domande: prevedendo la successiva pubblicazione di un avviso ha definito alcuni elementi per la presentazione dell’istanza. È previsto che possono presentare domanda – in via esclusivamente telematica - i consumatori per i voucher che non sono stati utilizzati entro la scadenza di validità e non sono stati rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore. Nel medesimo articolo sono pertanto definite le condizioni per la presentazione della domanda ivi inclusa l’indicazione della documentazione da allegare.

L’articolo 3 investe la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo per l'istruttoria di tutte le domande e stabilisce le modalità di erogazione dell'indennizzo.

L’articolo 4 definisce le verifiche e i controlli sulla documentazione e sulla veridicità delle attestazioni indicando altresì la possibilità di revoca in caso di irregolarità.

L’articolo 5 relativo alle disposizioni finanziarie prevede l’allocazione sul capitolo di bilancio 4202, P. G. 1, per l'anno 2021, nell'ambito del centro di responsabilità 4 «Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo» dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

In seguito, in data 6 dicembre 2021 è stato indetto un Avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione delle risorse di cui al citato Fondo.

A seguito della chiusura della suddetta piattaforma, avvenuta in data 31 dicembre 2021, sono pervenute al Ministero circa 4.000 istanze.

Sono state trasmesse oltre 3000 istanze all’Amministrazione Straordinaria di Alitalia che ha preso in carico la gestione delle istanze di rimborso relative ai propri voucher emessi.

Con decreto del Direttore della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del 14 dicembre 2022, n. 18226 è stata disposta la liquidazione di 23 istanze ammesse al Fondo.

Con decreto del Direttore della succitata Direzione Generale del Ministero del 03 marzo 2023, n. 4236 è stato approvato l’elenco relativo alle n. 907 istanze non ammesse a rimborso.

A seguito del completamento dell’attività istruttoria con decreto del Direttore della succitata Direzione Generale del Ministero del 15 maggio 2023 n. 9694 è stata disposta la liquidazione di ulteriori n. 19 istanze ammesse al Fondo.